



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 DEL D.LGS. 50/2016

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs 50/2016 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.

Art. 1 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche-ambito lavori.

1. Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs in data 18 aprile 2016, n 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori, di collaudo (tecnico, amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

La percentuale effettiva è stabilita nelle seguenti modalità:

Lavori e Opere Pubbliche	% destinata al fondo
Importo a base di gara fino a euro 350.000,00	2%
Importo a base di gara da euro 350.001,00 a 800.000,00	1,9%
Importo a base di gara da euro 800.001,00 a 1.000.000,00	1,8%
Importo a base di gara da euro 1.000.001,00 a 2.000.000,00	1,6%
Importo a base di gara da euro 2.000.001,00 a 5.000.00,00	1,5%
Importo a base di gara oltre euro 5.000.001,00	1,4%

2. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente. In caso di Opere straordinarie o urgenti, come previsto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016, si fa riferimento alle condizioni particolari espresse sempre dal suddetto articolo.

3. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica- economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro e andrà a confluire nel fondo di cui al comma 1 dell'art.1 del presente regolamento.

4. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'art 1 comma 1, del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati all'attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e alle strumentazioni elettroniche per i controlli.

5. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti non conformi all'art. 106 comma 1, del D.lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.lgs 50/2016).

6 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali sottostanti:

Per i Lavori

Specifiche attività, compiti e mansioni (art. 113 co. 3)	% di ripartizione
Responsabile unico del procedimento e collaboratori: di cui 5% al RUP e 8% da destinare tra i collaboratori	13%
Attività di supporto al Responsabile unico del procedimento	45%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Verifica preventiva di progetti di predisposizione e di controllo delle procedure	5%
Direzione lavori: da ripartire fra direttore lavori e i suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e sicurezza (direttore/i operativo/i) e ispettore di cantiere.	30%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali.	5%

~~Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori 10%~~
~~Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento 58%~~
~~Programmazione della spesa per investimenti 2%~~
~~Verifica preventiva di progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando 5%~~
~~Direzione Lavori 20% da ripartire fra direttore lavori e i suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e sicurezza (direttore operativo/i) e ispettore di cantiere~~
~~Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali 5%~~

7. Atti esclusi all'incentivazione per funzioni tecniche

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, gli atti di pianificazione in generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Art 2 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli art. 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.lgs 50/2016- ambito servizi e forniture.

1. Quantificazione del fondo incentivante e individuazione delle attività incentivate

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art 102 e dal comma 3 dell'art 113 del D.lgs del D.lgs 50/2016 viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

La percentuale effettiva è stabilita nelle seguenti modalità:

Forniture e Servizi	% destinata al fondo
Importo fino a euro 5.000,00	0%
Importo da euro 5001,00 a 40.000,00	2%
Importo da euro 40.001,00 a soglia UE	1,9%
Importo oltre soglia UE	1,8%
Importo a base di gara da euro 2.000.001,00 a 5.000.000,00	1,6%
Importo a base di gara oltre euro 5.000.001,00	1,4%

2. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo a servizi e forniture, applicati agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato e andrà a confluire nel fondo di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento.

3. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per

investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e alle strumentazioni elettroniche per i controlli.

4. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti ai diversi ruoli nelle percentuali sottostanti:

Per Servizi e forniture

Specifiche attività, compiti e mansioni (art. 113 co. 3)	% di ripartizione
Responsabile unico del procedimento	10%
Collaboratori del RUP	30%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15%
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità: da ripartire tra direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori.	30%
Certificato di regolare esecuzione.	10%

~~Responsabile Unico del Procedimento 10%~~

~~Collaboratori del RUP 35%~~

~~Programmazione della spesa 5%~~

~~Predisposizione e controllo delle procedure di bando 15%~~

~~Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità 25% da ripartire tra direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori~~

~~Certificato di regolare esecuzione 10%.~~

Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida dell'ANAC.

Art. 3 Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art 113 del D.lgs 50/2016 sono svolte con personale interno salvo motivate eccezioni.

1. Individuazione del gruppo di lavoro

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico procedimento il gruppo di lavoro. L'individuazione dei dipendenti a cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di

professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto per ogni singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

Nello specifico:

a) nel caso di lavori:

i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori di coordinamento della sicurezza e collaudo;

i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;

i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;

le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;

i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;

i tempi di ultimazione e i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

2. Termini per le prestazioni e penalità

Nel provvedimento del Responsabile di Servizio di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione del lavoro; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e delle relative norme regolamentari

Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzioni delle prestazioni.

Nel caso in cui si determinino allungamenti di tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107 del D.lgs 50/2016, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi.

Nella valutazione dei ritardi verranno tenuti debitamente in considerazione le condizioni di ritardo non imputabili alla volontà dei singoli dipendenti, non penalizzando il risultato o riparametrandolo nei casi in cui si sia dovuti sostituire parte del gruppo di lavoro.

3. Pagamento del Compenso

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Come previsto al quarto periodo del comma 3 art. 113 del Codice degli appalti, l'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

b) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

- c) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50% entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- d) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- e) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art 4 Entrata in vigore

Il presente regolamento si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016 ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che lo approva, ~~entra in vigore~~ ovvero il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ~~pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.~~

Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.